



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione civile e crisi d'impresa

Nel P.U. n.348/2025 promosso da

DECRETO DI APERTURA EX ART. 70 CCII

Il Giudice,

esaminato il ricorso ex art. 67 CCII depositato in data 6.3.2025 da

ritenuta la competenza territoriale del presente Tribunale, atteso che i ricorrenti attualmente risiedono in
rilevato che:

- parti ricorrenti rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera e), CCII, dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, né l'indebitamento consegue ad alcuna delle ridette attività;
- parti ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto non risulta che i debitori abbiano fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuna procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero beneficiato di esdebitazione, né che abbiano determinato la propria situazione di incapacità patrimoniale con colpa grave, malafede o frode dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare rinvenire, come rilevato anche dall'OCC nella sua relazione principalmente dal ricorso a finanziamenti e carte di credito e carte revolving per poter provvedere alle spese connesse alla nascita dei due figli;
- i ricorrenti versano altresì in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, comma primo, lettera c), CCII, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, considerato che, a fronte di un passivo complessivo di euro 70.801,35 a carico di _____ e euro 48.558,93 a carico di _____ percepiscono unicamente reddito da lavoro dipendente pari ad euro 1.500,00 netti mensili per quanto attiene _____ e pari a euro 1.150,00 per quanto attiene a _____;
- i debitori, unitamente al ricorso e alle integrazioni depositate in data 7 e 9 maggio 2025, hanno allegato tutta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 67 comma 2 CCII nonché la relazione dell'OCC redatta ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII;

considerato che:

1. i ricorrenti risultano titolari di un diritto di proprietà su un compendio immobiliare sito in _____ ove attualmente vivono, composto da un appartamento al piano terra con annessa pertinenziale cantina e box auto, gravato da ipoteca di primo grado derivante da mutuo contratto in data 23.06.2017 con _____ le cui rate risultano pagate regolarmente;
2. _____ risulta titolare di un diritto di proprietà su un bene mobile registrato, ossia un'autovettura _____ immatricolata il _____ di valore trascurabile ed utilizzata per esigenze lavorative e familiari;
3. _____ risulta titolare del conto corrente n. _____ cointestato con la moglie che alla data del 31.3.2025 evidenzia una giacenza di euro 5,35 e di diverse carte di credito e revolving quali _____ che risulta bloccata in data 5.03.2025 mentre _____ risulta titolare di una carta di credito _____ bloccata dal finanziatore in data 08.08.2024;

osservato che:

- _____ è dipendente con contratto a tempo determinato fino al 27.06.2025 stipulato con l'agenzia interinale _____ e percepisce uno stipendio di circa 1.500,00 euro mentre _____ è dipendente con contratto a tempo determinato fino al 30.09.2025 di _____ e percepisce uno stipendio di circa 1.150,00 euro oltre all'assegno unico per entrambi i figli pari a euro 554,00;
- le spese di mantenimento del nucleo familiare, composto dai coniugi e due figli, ammontano a euro 2.500,00 e comprendono le rate del mutuo ipotecario e della Polizza assicurativa
- i ricorrenti hanno chiesto di escludere l'autovettura e il predetto immobile dalla procedura di ristrutturazione dei debiti in essere, onerandosi di adempiere interamente ai debiti contratti con comprendenti sia il contratto di mutuo ipotecario che il contratto di mutuo chirografario per il finanziamento della Polizza assicurativa
- il piano, come integrato, è articolato su 6 anni con il pagamento di una rata mensile pari ad euro 700,00, per un totale di euro 50.400,00 in 72 rate, e prevede il soddisfacimento dei crediti rispettivamente nella misura del 100% con riferimento alla prededuzione per entrambi i coniugi e in favore dei chirografari nella misura del 48,95% da parte di _____ e 32,04% da parte di _____
- nello specifico la parte del reddito destinabile alla procedura da parte di _____ risulta pari ad euro 455,00, quale cifra massima e a cui si aggiungono circa euro 800,00 di tredicesima, in quanto la restante parte risulta essere destinata alle spese necessarie al sostentamento delle esigenze familiari mentre, la parte del reddito destinabile alla procedura da parte di _____ risulta pari ad euro 245,00, quale cifra massima;
- è prevista l'istituzione di un fondo di riserva pari a euro 250,00 annuali per i costi di tenuta del conto corrente, e il soddisfacimento dei crediti prededucibili è organizzato mediante bonifico bancario da disporsi dall'OCC entro 1 anno dalla pubblicazione dell'omologa del piano e mediante F24 per il pagamento dell'imposta di registro relativo alla sentenza di omologa da effettuarsi non appena possibile;
- nella propria relazione l'OCC ha svolto la valutazione prevista dall'art. 68, comma 3, e 69 comma 2, CCI ritenendo che i creditori finanziari, ad eccezione di _____ non abbiano correttamente valutato il merito creditizio dei debitori in sede di concessione dei finanziamenti, erogando crediti quando gli stessi erano già sovraindebitati;
- nella propria relazione l'OCC prospetta la maggior convenienza della proposta formulata rispetto all'alternativa liquidatoria;

PQM

Visto Part.70 CCII,

DICHIARA

aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da

DISPONE

che la proposta e il piano del consumatore siano pubblicati nell'apposita area del sito web del tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC a tutti i creditori, con espresso avvertimento di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII, documentando, con nota di deposito, le comunicazioni effettuate;

DISPONE

su istanza dei debitori, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE

dispone il divieto a carico dei consumatori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice Delegato;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 3, CCII l'OCC, avv. sentito i debitori, riferisca a questo Giudice Delegato, anche proponente le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC.

Milano, 15/05/2025

II GIUDICE DELEGATO

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA